

N.2809 /2020 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra _____ con l'avv.

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO E IL TRENTINO ALTO ADIGE - SEDE DI VERONA costituito in giudizio a mezzo del funzionario delegato

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.11.2020

Rilevato in via preliminare che va esaminata la questione dell'ammissibilità del deposito in udienza, da parte dell'Agenzia delle Dogane convenuta, della nota difensiva che precedentemente, al fine di osservare il termine che questo giudice aveva a tal fine assegnato, tale parte aveva inviato via pec all'indirizzo di p.e. di questo Tribunale;

che la pubblica amministrazione resistente ha seguito tale modalità di deposito dal momento che sta in giudizio personalmente e, nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, non è consentito alle parti di accedere agli uffici di cancelleria di questo tribunale per ricevere comunicazione dei provvedimenti o depositare atti difensivi;

che a ben vedere la legislazione emergenziale non contempla una modalità diversa dall'accesso in cancelleria per le parti costituite personalmente che intendano depositare propri atti difensivi;

che infatti anche il recentissimo art. 23, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, in punto di deposito di atti giudiziari, si è limitato a confermare quanto previsto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, laddove non espressamente derogato dalla norma succitata;



che quella norma, nel prevedere che "negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo", non ha inciso sul comma 4, ultimo periodo, dell'art. 16 succitato, che consente ma non impone ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente di depositare con modalita' telematiche gli atti e i documenti;

che pertanto deve ritenersi tuttora valido il principio affermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza 1/06/2018 n.14062, secondo cui "i funzionari di cui si avvalgono le Pubbliche Amministrazioni per stare in giudizio personalmente non sono soggetti all'obbligo del deposito telematico, anche se la parte che rappresentano è già costituita in giudizio";

che in quella occasione la Suprema Corte osservò che la predetta disposizione "nella parte che esclude l'obbligatorietà del deposito telematico per i funzionari delle pp.aa. delegati alla difesa, fu introdotta ... proprio per prevenire il rischio che l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni non fosse in grado di sostenere l'impatto derivante dall'incipiente obbligatorietà del processo telematico, che richiede la predisposizione di idonee misure per dotare i propri funzionari degli strumenti necessari; tanto che, nel giugno 2015, a distanza di un anno, con ulteriore decreto, è stata prevista la facoltà per i medesimi funzionari di effettuare il deposito telematico, per consentire alle amministrazioni ed agli enti che via via provvedano ad adeguarsi di avvalersi delle potenzialità del processo telematico";

che a fronte di tale quadro normativo, alle amministrazioni che non si siano ancora adeguate all'uso del processo civile telematico e alle quali è momentaneamente inibita, per ragioni sanitarie, la possibilità del deposito in cancelleria degli atti difensivi, deve riconoscersi la facoltà del deposito di essi in udienza, come è accaduto nel caso di specie, o mediante pec e in tale ultima evenienza potrà essere la cancelleria a provvedere poi a comunicarlo alla controparte;

che in caso contrario verrebbe compromesso il diritto di difesa delle predette amministrazioni;



